



CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 E L'ASSOCIAZIONE CRISALIDE ONLUS DI GUBBIO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DI PERSONE CON DISAGIO PSICHICO.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.1 di seguito denominata AUSL, c.f. 03301860544, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Salute Mentale Area Nord, Dott.ssa Maria Patrizia Lorenzetti, allo scopo autorizzata con Delibera del Direttore Generale n. 801 del 14-06-2017;

E

L'Associazione Crisalide, iscritta al n° 662 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Umbria, rappresentata da Maria Teresa Ubaldini in qualità di Presidente dell'Associazione,

PREMESSO CHE

1 - alle Associazioni di volontariato è riconosciuto un ruolo di partecipazione, organizzativo e promozionale primario per garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018;

2 - la AUSL favorisce la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti;

Vista la normativa vigente ed in particolare la Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, "Legge-quadro sul volontariato", la Legge Regionale n. 15 del 25 maggio 1994 "Disciplina del volontariato" e successive integrazioni e modificazioni e la L.R. n. 11/2015;

Vista la delibera n. 801 del 14-06-2017 della AUSL Umbria 1;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La Crisalide si impegna ad attivare iniziative di promozione e di educazione sanitaria sulla conoscenza del disagio psichico tendenti in particolare all'integrazione sociale delle persone con problemi psichiatrici in modo da favorirne l'inserimento nella società, in collaborazione e con la partecipazione dei Servizi della AUSL specificatamente competenti, nell'ambito delle linee di indirizzo e dei progetti obiettivo della programmazione nazionale e regionale.

La Crisalide si impegna inoltre a svolgere attività di promozione, informazione e documentazione rivolte ai soci, operatori e referenti dell'attività stessa e più in generale a tutti i cittadini.

Art. 2

Modalità di attuazione e programmazione attività

In virtù della presente convenzione la AUSL e l'Associazione Crisalide concordano programmi comuni per il miglioramento delle qualità di vita degli utenti e delle loro famiglie, ridurre lo stigma e il pregiudizio, tenendo conto in particolare che trattasi di patologie cui va riconosciuto carattere di particolare rilievo sociale.

Art. 3

Collaborazione dell'Associazione

L'Associazione, costituita da utenti, familiari, cittadini attivi e volontari al fine di poter svolgere le attività oggetto della presente convenzione, collabora attivamente con la Struttura Complessa Salute Mentale Area Nord (di seguito SC SM Area Nord) e con il Centro Salute Mentale (di seguito CSM) Alto Chiascio della AUSL1.

Art. 4

Programmazione, verifiche e monitoraggio attività

Le attività oggetto della presente convenzione saranno programmate, verificate e monitorate da un gruppo composto da 4 rappresentanti così designati:

- n. 2 dall'Associazione;
- n. 1 dal CSM AC;
- n. 1 dai coordinatori dei Medici di Medicina Generale (di seguito MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (di seguito PLS) del Distretto Alto Chiascio.

Il Comitato procederà inoltre a verificare l'andamento delle attività ed a segnalare i mezzi e gli strumenti che possono migliorare le attività.

Lo stesso Comitato provvederà a redigere una relazione al 31 Dicembre, corredata da un rendiconto tecnico riguardante l'attività svolta, ed un rendiconto economico per la verifica dei costi con particolare riferimento all'utilizzo delle somme finanziate dalla AUSL.

La relazione e i rendiconti saranno inviati alla S.C. Salute Mentale Area Nord e al CSM Alto Chiascio.

Art. 5

Impegni dell'Associazione relativamente ai volontari

L'Associazione si impegna a fornire al Responsabile del CSM Alto Chiascio l'elenco nominativo dei volontari che saranno coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei nominativi depositati.

Solo coloro che sono inseriti nell'elenco depositato potranno accedere ai servizi della AUSL per le attività previste dalla presente convenzione.

L'Associazione assicura la formazione e l'aggiornamento dei volontari, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento sui contenuti della presente convenzione.

Art. 6

Assicurazione

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi per eventuali danni a terzi, l'apporto dei volontari nell'ambito dei servizi della AUSL è coperto dalla polizza della stessa AUSL Umbria 1, come previsto dall'art. 7 comma 3 della legge n° 266 del 11.8.1991, ferme restando le previsioni di legge in materia di rivalsa per dolo o colpa grave.

Art. 7

Oneri per la AUSL

Per il raggiungimento degli obiettivi concordati, l'AUSL mette a disposizione figure professionali nel campo psichiatrico per offrire sostegno attraverso una rete sociale, promuovendo occasioni d'incontro e di scambio d'informazioni ed esperienze.

La AUSL destina l'importo di € 5.000,00 annue, per contribuire alla copertura delle spese necessarie per gli interventi che saranno concordati.

Questo contributo annuale sarà erogato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento previa rendicontazione, come disciplinata dal precedente art. 4, relativamente alle spese sostenute per gli interventi concordati come previsto nel successivo art. 8.

Qualora le spese sostenute siano inferiori al contributo concordato si procede alla erogazione fino a concorrenza delle stesse spese.

L'Associazione si adegnerà ad eventuali ulteriori indicazioni che la AUSL assumerà in questa materia.

Art. 11

Clausola etica

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'AUSL Umbria 1 (reperibile all'indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazionetrasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che, quale Allegato 1, costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 12

Risoluzione anticipata

Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente e comunque previa comunicazione da inviare con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data di risoluzione, la presente convenzione.

Per la AUSL il mancato rispetto di clausole della convenzione e/o di quanto previsto dalla programmazione concordata, costituisce comunque motivo di risoluzione della convenzione stessa.

Art. 13

Periodo di validità della convenzione

La presente convenzione ha la durata dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e può essere rinnovata previo accordo tra le parti, con specifico atto da parte della AUSL.

Art. 14

Registrazione convenzione

Le parti convengono che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione a carico del richiedente, solo in caso d'uso.

Art. 15

Clausola contrattuale di garanzia

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali,

raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

Art. 16

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Art. 17

La presente convenzione consta di n. 6 facciate di cui n. 14 sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda USL Umbria 1 ed uno per l'Associazione Crisalide.

Letto, approvato e sottoscritto,

Gubbio, 16/06/2017

S.C. Salute Mentale Area Nord

Il Direttore

[Firma]

Il Presidente Associazione Crisalide

[Firma]

[Firma]

Le parti danno atto che, essendo l'Associazione una ONLUS, la presente convenzione è esente da spese di bollo e di eventuale registrazione.

S.C. Salute Mentale Area Nord

Il Direttore

[Firma]

Il Presidente Associazione Crisalide

Maria Teresa Ubaldini

[Firma]

Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra la Azienda Unità Sanitaria Locale A.U.S.L. n. 1 della Regione dell'Umbria e l'Associazione CRISALIDE ONLUS di Gubbio per attività di volontariato a favore di persone con disagio psichico.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CRISALIDE ONLUS DI GUBBIO

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'Associazione Crisalide ONLUS.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Associazione di Volontariato Crisalide ONLUS – di Gubbio, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La sottoscritta Associazione si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto. La sottoscritta Associazione si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita.

Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Associazione prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- esclusione della possibilità per la Crisalide ONLUS di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.

Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Spazio....., il 16.06.2017

S.C. Salute Mentale Area Nord

Il Direttore



Il Presidente Associazione Crisalide

Maria Teresa Ubaldini

